



Data 04/08/2020 Protocollo N° 0308787 Class: G.930.01.1 Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Ricetta dematerializzata: indicazioni sul numero di confezioni di farmaci prescrivibili.

Ai Direttori Generali  
Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCSS e  
Strutture private-accreditate

A Federfarma Veneto  
A Farmacieunite  
Ad Assofarm

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti  
Agli Ordini dei Medici Chirurghi

Alle Organizzazioni sindacali dei Medici di  
Assistenza Primaria  
Alle Organizzazioni sindacali dei medici Pediatri di  
Libera Scelta

E, p.c.

Al Direttore Generale  
Area Sanità e Sociale

Al Direttore  
Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture  
socio-sanitarie territoriali

Al Direttore Generale  
Azienda Zero  
LORO SEDI

Area Sanità e Sociale

**Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici**

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468

**PEC:** [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it](mailto:assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it)



La Regione del Veneto è stata informata solo in questi giorni che, sulla base di indicazioni ricevute dai Ministeri competenti, SOGEI ha provveduto a modificare nel SAC il numero di confezioni di farmaco prescrivibili per ricetta dematerializzata. A riguardo, la scrivente Direzione si è prontamente attivata per i necessari chiarimenti con gli stessi Ministeri competenti e SOGEI.

Sulla base delle precisazioni pervenute, seppure per le vie brevi, è possibile affermare che la norma che aveva introdotto la possibilità di prescrivere fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, limitava la valenza della deroga al periodo di mora della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011 e s.m.i. , come si evince dal testo medesimo della norma che di seguito si riporta :

*“1. All’art. 9, del Decreto-Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 -bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, **nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata** di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia”.*

Pertanto, in fase prescrittiva, fatte salve eventuali nuove o diverse comunicazioni da parte dei Ministeri competenti, si comunica che il medico, in base all’art.9, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all’art.9 della Legge 405/2001, può prescrivere:

- due pezzi per ricetta in assenza di esenzioni per patologia/malattia rara;
- fino a tre pezzi per ricetta di medicinali destinati al trattamento di patologie croniche o invalidanti e rare, a pazienti in possesso di relativa esenzione, entro un limite di sessanta giorni di terapia;
- fino a sei pezzi per ricetta limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi;
- un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di trenta giorni per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, in presenza di codice TDL.

In fase di erogazione, qualora pervengano prescrizioni dematerializzate redatte prima dell’introduzione della modifica (ovvero antecedenti al 27.7.2020), il farmacista può erogare i quantitativi per ricetta già previsti in precedenza. A partire dal 26.8.2020 il farmacista provvederà invece ad erogare esclusivamente i quantitativi per ricetta consentiti dalle norme vigenti.

Area Sanità e Sociale

**Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici**

Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468

**PEC:** [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it](mailto:assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Restano ferme le disposizioni regionali relative ai farmaci distribuiti in DPC, già contenute nelle vigenti Linee di indirizzo regionali (DDR n.133/2019) applicative dell'accordo unico regionale DPC/FarmaCUP.

Cordiali saluti

Il Direttore  
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici  
Dott.ssa Giovanna Scroccaro

*Referente pratica: Paola Deambrosis. - tel. 041 2791380*

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SCROCCARO GIOVANNA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

*Area Sanità e Sociale*

**Direzione Farmaceutico – Protetica – Dispositivi Medici**

*Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468*

**PEC:** [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it](mailto:assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it)